

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 155/2020
del 23 ottobre 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/1730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XVII è così modificato:

1. al punto 7e (Decisione 2005/270/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

- **32018 D 0896**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6)";

2. dopo il punto 7f (Decisione 2009/292/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"7 g. **32018 D 0896**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/896 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

